

**Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2021, n. 14627 -
Folgorazione nell'ambito di lavori di realizzazione di un
impianto fotovoltaico integrato su serra. Responsabilità di CSE,
responsabile dei lavori, committente e preposto**

1. La Corte d'appello di Palermo, in data 4 luglio 2019, ha parzialmente riformato la sentenza con. la quale il Tribunale di Agrigento aveva condannato, il 12 marzo 2018, D.C., L.S., R.Z., P.Z. e S.P. alle pene ritenute di giustizia e le Società Flex Trust s.r.l. e Agricola Z. s.r.l. alle sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi rispettivamente ascritti, in relazione al delitto di **lesioni personali colpose** in danno di G.M. e G.P. (oltreché del citato S.P.) contestate come commesse il 6 maggio 2011 in regime di cooperazione colposa, con colpa generica e con violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
1.1. Oggetto del procedimento é **un infortunio sul lavoro occorso nell'ambito di lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato su serra**, affidati alla Flex Trust dalla Agricola Z.. Accadeva che in tale contesto **veniva affidato agli operai il compito di sollevare alcune capriate, strutture metalliche del peso di circa 200 chilogrammi ciascuna, a un'altezza di circa 8 - 9 metri dal suolo, fornendo tuttavia loro un trattore escavatore anziché una gru, come pure era previsto dal PSC; l'operazione era resa viepiù rischiosa dalla presenza, a distanza di pochi metri, di una linea elettrica a media tensione prossima all'area del cantiere, non delimitata da alcuna recinzione. Emergeva fin dalle prime indagini che gli operai manovravano le strutture metalliche a mani nude e si avvicinavano molto alla linea elettrica, fino a una distanza di circa due metri, ciò che generava un arco elettrico. Ne derivava che gli operai rimanevano folgorati**, riportando le lesioni descritte in atti.

D.C. risponde del delitto quale datore di lavoro e legale rappresentante della Flex Trust;

L.S. ne risponde quale coordinatore dell'esecuzione dei lavori;

P.Z. risponde quale direttore tecnico e responsabile dei lavori a ciò designato dal committente R.Z. (titolare della Agricola Z.);

S.P. risponde in qualità di capo cantiere e quindi di preposto per conto della Flex Trust.

Nel confermare la condanna dei predetti imputati, la Corte ha ravvisato le responsabilità:

DC mancata predisposizione di adeguate misure di interdizione per impedire l'attraversamento della linea elettrica, e nell'aver fornito un mezzo meccanico inadeguato (il trattore).

LS costui, nella sua posizione di garanzia, non aveva adottato le necessarie misure di cautela, in presenza di oggettive condizioni di rischio, ed aveva ommesso di fornire spiegazioni ai lavoratori circa le disposizioni contenute nel P.S.C. e nel P.O.S..

La funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza; **nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che quello concretizzatosi - ossia quello connesso alla presenza di una linea elettrica in quota in prossimità del cantiere - fosse un rischio generico derivante cioè dalla conformazione generale del cantiere stesso e, peraltro, previsto nello stesso P.S.C. redatto dallo L.S.: il quale però omise di verificare l'attuazione di quanto in esso previsto con riguardo all'idoneità del mezzo meccanico impiegato per il sollevamento delle strutture metalliche.**

PZ la sua responsabilità é stata ravvisata in sostituzione di quella di R.Z. (dal quale aveva ricevuto l'incarico di responsabile dei lavori) e individuata, in particolare, nell'aver omesso di provvedere circa l'utilizzo degli strumenti più adeguati in termini di sicurezza, dall'omessa predisposizione di misure per impedire l'attraversamento della linea elettrica.

SP non avere informato i lavoratori dei rischi di elettroconduzione connessi all'impiego del trattore e al conseguente effetto di oscillazione dei carichi metallici da cui dipendeva l'arco elettrico nella specie venutosi a determinare.

S.P., capo cantiere e preposto: va in primo luogo ricordato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione é assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti.

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2020, n. 29612 –

Caduta dal tetto durante l'installazione di pannelli per impianto fotovoltaico

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la **Corte di Appello di Bari**, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani in funzione monocratica, pronunciata il 19.11.2014, riduceva la pena inflitta a L.G. e C.L. ad anni uno di reclusione e confermava per il resto la condanna nei confronti di P.C.D. e A.R., in relazione al **reato di cui agli artt. 589 1 e 2 comma, 41 comma 1 e 113 cod. pen.**, per aver ciascuno, con **condotte colpose** indipendenti ma tutte concorrenti, caratterizzate da colpa generica e specifica, per inosservanza delle regole antinfortunistiche vigenti in materia, causato **la morte di S.M., dipendente della ditta F.E.B.O. Technologies sas, che stava installando pannelli per impianto fotovoltaico sul tetto** del capannone della ditta Da.Mar marmi; infatti, mentre il S.M. era sul tetto, a causa del cedimento di uno dei pannelli, cadeva da notevole altezza, decedendo sul colpo. In Trani il 23.12.2010.

2. La imputazione è così articolata:
2.1. P.C.D. e A.R., nella qualità il primo di **socio accomandatario e LEGALE RAPPRESENTANTE** e il secondo di **socio accomandatario nonché di PREPOSTO DI FATTI** della F.E.B.O Technologies sas, datore di lavoro del S.M., **non dotavano il lavoratore di alcun sistema di arresto caduta, guide o linee vita flessibili o rigide o dispositivi di trattenuta retrattili, o di un'imbracatura di sicurezza (art. 18 comma 1 lett. d e 115 Dlgs 81/08); né allocavano andatoie o passerelle che consentissero il movimento in sicurezza dei lavoratori sulle lastre in vetroresina di copertura del tetto, notoriamente a rischio sfondamento (art. 130 Dlgs 81/08);**

omettevano di redigere un piano operativo di sicurezza (POS) riferito al cantiere oggetto dell'intervento e quindi contenente specifiche scelte progettuali e organizzative e prescrizioni operative tecniche e di sicurezza, idonee a rispettare le fasi critiche di costruzione e prevenire i rischi specifici connessi con le lavorazioni relative all' installazione dell'impianto fotovoltaico, tra cui la saldatura delle traversine in ferro (art. 17 comma 1 lett. a) del D.lgs 81/08);

non redigevano alcun progetto esecutivo circa la fattibilità dell'impianto, né promuovevano la cooperazione e il coordinamento con la Ditta Da.Mar marmi

né informavano e formavano il lavoratore dei rischi specifici inerenti le misure di prevenzione da adottare (art. 19, 22, 26 comma 2, 37 comma 1 D.lgs 81/2008), con particolare riferimento alle zone che espongono alla caduta dall'alto.

2.2. L.G., quale **LEGALE RAPPRESENTANTE** della Da.Mar Marmi s.r.l., committente e C.L., quale **PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**, nominato dal committente nel contratto di appalto, rispettivamente **il primo ometteva di fornire alla ditta appaltatrice F.E.B.O. Technologies sas dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro** in cui operava, non rendendo disponibili i calcoli statici della struttura né promuovendo la

cooperazione e il coordinamento necessario per l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indicasse le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze (art. 26 comma 1,2,3 D.lgs 81/2008);

il secondo, pur non avendo effettuato né avendo a disposizione i calcoli statici della struttura oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico da 100 Kwh, asseverava nella relazione tecnica del 19.11.2010 che le opere rispettavano le misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori (art. 22 del D.lgs 81/2008); rimaneva totalmente assente in sede di esecuzione dei lavori mettendo di segnalare al committente il rischio di intervento su una superficie come quella del tetto, coperto da sottili lastre in fibrocemento e con limiti di resistenza prevedibili.

A tutti gli imputati si contestava inoltre il profilo di colpa generica, da imprudenza, negligenza e imperizia, consistito nel fatto di aver consentito che il S.M. salisse sul tetto composto da lastre ondulate in fibrocemento con un ulteriore carico costituito da pannelli montati su travi di ferro, e quindi con un peso molto vicino al carico di rottura delle lastre medesime, essendo prevedibile che il pannello potesse rompersi e quindi determinare la caduta del lavoratore.

- era stato accertato che la copertura del tetto del capannone, su cui doveva installarsi l'impianto fotovoltaico, era realizzata in lastre di fibrocemento,

- era stato accertato, quale causa della caduta mortale del lavoratore, lo sfondamento di una lastra in fibrocemento, compresa tra due correnti metallici secondari e vicina ad una lastra translucida, a causa del peso e del movimento della vittima che con sé trasportava anche un pannello del fotovoltaico;

- era risultato che **il lavoratore non aveva né imbracature né funi né casco; non erano presenti sul tetto andatoie su cui poter camminare in sicurezza,**

Diritto

Grava sul datore di lavoro, committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area (Sez. 4 n. 14167 del 12.03.2015 Marzano,rv. 263150).

Grava specularmente sugli stessi datori di lavoro, ai quali sono stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione del rischio specifico della singola attività in ordine alla quale la posizione di garanzia rimane a carico del singolo datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall' interferenza tra le diverse attività rispetto a cui la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale che ha dato origine all'infortunio (Sez. 4 n. 30557 del 7.06.2016 rv. 267686-0; Sez. 4 n. 5420 del 15.12.2011; sez. 4 n. 36605 del 5.05.2011 ; sez. 4 n. 32119 del 25.03.2011).

Il DIRETTORE DI CANTIERE; aveva non solo l'obbligo di predisporre il documento unico di valutazione dei rischi, cui non ha adempiuto, ma altresì l'obbligo, del tutto pretermesso di fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro cui i lavoratori della F.E.B.O. erano destinati ad operare. In particolare doveva fornire le schede tecniche delle lastre che coprivano il tetto che in quanto molto sottili non potevano prevedibilmente sopportare il peso delle persone che trasportavano pannelli per l'installazione; avrebbe dovuto impedire l'uso improprio del tetto, stante anche l'assoluta mancanza, visibile ad occhio nudo, di dispositivi di protezione anticaduta dall'alto.

C.L., quale progettista che, nella relazione tecnica indirizzata al Comune di Trani il 19.11.2010, **asseverava che le opere erano conformi alle prescrizioni urbanistiche e rispettavano le norme di sicurezza e igienico sanitarie, nonostante la piena consapevolezza che si trattava della installazione, sulla copertura in fibrocemento, di una struttura portante di 432 moduli fotovoltaici;** il C.L. non segnalò al committente l'impossibilità di camminamento diretto sul tetto in relazione ai lavori programmati né fu valutò in alcun modo la situazione di rischio in relazione alle caratteristiche di staticità della copertura né evidenziò la necessità che in fase di esecuzione fossero previste opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. (fol 36,37 sentenza impugnata).

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 14.10.2020

Cassazione penale sez. IV, 26/06/2019, n. 39732

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26/6/2018 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, previa concessione all'imputato dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena irrogata a S.E. in quella di **mesi due di reclusione, confermando la pronuncia di responsabilità in ordine al reato di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro.**

Era contestato al ricorrente, in qualità di **amministratore delegato della ditta "Control Techniques"**, datore di lavoro del dipendente R.M., di avere procurato **lesioni gravi al R. - consistite in ustioni di 2 e 3 grado alle mani, agli avambracci e al volto - per colpa generica e con specifica violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 77, comma 3; D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 36, comma 2, art. 37, comma 1, art. 82, comma 1.**

Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze conformi di condanna, **il R.M., ingegnere, era stato incaricato di mettere in funzione un inverter (apparecchiatura che serve per trasformare la corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata, idonea per alimentare la rete elettrica).** La mattina del (OMISSIS), R. si era quindi nuovamente recato in cantiere e aveva riscontrato ulteriori difficoltà che l'avevano indotto a chiedere aiuto dapprima a M.G., dipendente della Valtellina S.p.a., che già si trovava sul posto e, via telefono, a tale C., che era il suo tutor aziendale, grazie al quale era finalmente riuscito a individuare il problema nel circuito. A quel punto, R., utilizzando un tester multimetro digitale, aveva deciso di eseguire le opportune misurazioni per verificare che arrivasse la tensione necessaria per la fase di pre-carica: si trattava in particolare di effettuare due misurazioni, una sui due terminali di ingresso e una sui due di uscita collocati sul portafusibili, per controllare che i fusibili fossero integri. Eseguita la prima misurazione (che dava la lettura di 623 volt), il tecnico aveva puntato i terminali del tester sugli altri due morsetti. A quel punto, tuttavia, **era partito un arco elettrico che aveva investito l'operatore cagionandogli le lesioni sopra indicate.**

I profili di responsabilità individuati dai giudici di merito, **riguardavano la mancata dotazione dei dispositivi di protezione previsti per l'esecuzione di lavoro sotto tensione e la mancata adeguata istruzione del dipendente in relazione all'attività che egli era stato chiamato a compiere.**

Il ricorrente non era stato chiamato semplicemente a misurare il passaggio della corrente (e, quindi, ad effettuare un semplice test di tensione), ma ad effettuare un'attività più complessa e rischiosa: quella di mettere in azione l'apparecchiatura che aveva manifestato diversi problemi di difficile risoluzione, tanto che la persona offesa aveva impiegato diversi giorni per individuare la causa del mancato funzionamento dell'inverter.

Vi è da chiedersi se sia possibile ritenere che il datore di lavoro sia esente da responsabilità nel caso in cui confidi sulla preparazione teorica e sul qualificato titolo professionale del proprio dipendente. La risposta a tale quesito deve essere negativa, poichè non vi è nessuna ragione di esclusione della responsabilità del datore di lavoro che possa essere fatta discendere dalle qualità del proprio dipendente (titolo di studio e pregresse esperienze maturate).

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.



Nelle attività di manutenzione di **impianti fotovoltaici** il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire una formazione specifica e verificare l'applicazione delle prescrizioni.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con **sentenza 24 gennaio 2020, n. 2859** in cui ha evidenziato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una società produttrice di impianti fotovoltaici, ritenuto titolare della posizione di garanzia propria del datore di lavoro. I Giudici della Suprema Corte hanno ricordato che il datore di lavoro non solo ha l'obbligo di valutare i rischi, predisporre le **idonee misure di sicurezza** e impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto **controllarne costantemente** il rispetto da parte dei lavoratori (articolo 18, Dlgs 81/2008), dopo avere garantito loro **un'adeguata formazione e informazione**, nel caso specifico sui rischi derivanti dal camminamento sulla sommità di strutture coperte da pannelli solari, come predisposto dagli articoli 36 e 37, Dlgs 81/2008.

Nella fattispecie in oggetto, i Giudici hanno rigettato il ricorso dell'**imputato** riconoscendone la responsabilità per mancata formazione specifica e omessa verifica dell'esecuzione delle prescrizioni da parte dei lavoratori. Tali omissioni hanno concorso a causare l'infortunio del dipendente impegnato in attività di manutenzione di un'impianto posto sulla sommità di azienda commerciale, **rimasto ferito a una gamba in quanto nel procedere sul tetto dell'edificio aveva calpestato uno dei pannelli provocandone la rottura**, con conseguente **lesione da taglio alla gamba**.